

**Commercio.** Un nuovo obbligo per il committente

# La carta di trasporto sorveglia i prodotti consegnati da terzi

La scheda può essere sostituita dal «ddt»

**Luca De Stefanis**

■ Rischia il fermo amministrativo del veicolo chi trasporta merci per conto terzi senza la scheda di trasporto a bordo del veicolo. La compilazione del nuovo documento sulla tracciabilità delle merci e la sua conservazione nel veicolo durante il trasporto possono essere evitati, se si inseriscono nel documento di trasporto i nuovi dati richiesti dalla scheda. Il documento di trasporto deve accompagnare la merce.

La scheda di trasporto è stata introdotta dall'articolo 1, decreto legislativo 214/08, che ha aggiunto l'articolo 7-bis al decreto legislativo 286/05. Ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza stradale e favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto di merci per conto di terzi. Identifica, infatti, tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e, se il committente, il proprietario o il caricatore indicano nella scheda le istruzioni per il vettore, il documento è idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e a individuare la responsabilità del conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto.

Con la pubblicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 sulla «Gazzetta Ufficiale» 153 del 4 luglio 2009, dal 19 luglio la scheda di trasporto, deve essere compilata e sottoscritta «a cura del committente» (o da un delegato, diverso dal vettore) prima del trasporto e deve essere conservata «a bordo del veicolo», a cura del vettore. Se durante

il trasporto, si verificano fatti che impongono la variazione dei dati contenuti nella scheda, questi devono essere indicati dal vettore o dal conducente tra le «osservazioni varie».

Questo nuovo adempimento riguarda solo l'attività di «autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale», quindi, il "committente" obbligato alla compilazione non va confuso con chi ha ordinato la merce, ma è colui che ha ordinato il trasporto.

La norma non prevede copie della scheda, da far conservare al mittente e al destinatario della merce. Considerando le finalità civiliistiche del documento, però, si ritiene che per 10 anni la scheda vada conservata a cura del vettore (anche non a bordo del veicolo) e una copia vada conservata dal committente (articolo 2220, Codice civile).

Al committente che non compila la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro. Questa sanzione si applica anche al vettore o al conducente, se durante il trasporto, al verificarsi di fatti che impongono la variazione dei dati contenuti nella scheda, non li annotano o li annotano in maniera incompleta e non veritiera. Stesse sanzioni anche per i soggetti della filiera che alterano il contenuto della scheda. È punito con una sanzione da 40 euro a 120 euro, il conducente del veicolo che, durante il trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto (o in alternativa, la copia del contratto scritto o al-

tra documentazione equivalente). Il proprietario del veicolo e il vettore rispondono in solido. Inoltre, scatta il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito, solo dopo l'esibizione di documenti. Questa deve avvenire entro i 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, altrimenti è a carico del committente la sanzione da 600 a 1.800 euro.

Per i trasporti internazionali compiuti in Italia da vettori stranieri, tutte le sanzioni sono applicabili direttamente al vettore. In questo caso, però, le prescrizioni non riguardano la scheda di trasporto, ma gli altri documenti equipollenti alla scheda, obbligatori per il trasporto.

I dati obbligatori della scheda di trasporto sono stati riportati nella tabella e corrispondono con quelli indicati nel modello allegato al decreto 30 giugno 2009, il quale non è vincolante quanto ad aspetto, forma, dimensioni.

La scheda di trasporto può essere sostituita:

- dal "contratto di trasporto di merci su strada", il quale deve essere stipulato in forma scritta, avendone tutti i dati essenziali e deve avere "data certa", anche tramite l'autoprestazione postale;
- da «altra documentazione equivalente», con lo stesso contenuto della scheda.

Per non dover compilare la scheda di trasporto, quindi, si potranno aggiungere ai dati obbligatori del ddt i nuovi dati richiesti dalla scheda di trasporto. Chi utilizza modalità informatiche per il ddt, quindi, dovrà aggiornare il relativo software.